

4. L'allegato A al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, è sostituito dagli allegati A, B e C di cui all'allegato 1 al presente regolamento.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° agosto 2016

Il Ministro: ALFANO

Visto, *il Guardasigilli: ORLANDO*

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2016

Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n. 1721

Allegato 1 (articolo 1, comma 4)


Allegato A (articolo 3, comma 3, DM 163/2008)

FORMULA:

$$P = \frac{V_{sp}}{10} \times P_{max\ sp}$$

dove:

- P = Punteggio conseguito dal candidato all'esito della singola prova o modulo;
- V_{sp} = Voto conseguito dal candidato all'esito della singola prova o modulo (espresso dalla commissione esaminatrice con un voto compreso tra 1 e 10);
- $P_{max\ sp}$ = Punteggio massimo previsto per la singola prova o modulo;



Allegato B (articolo 3, comma 10, DM 163/2008)**TITOLI DI STUDIO**

Gruppi	Descrizione	Durata	Titoli	Punti
A	Percorsi di istruzione e formazione professionale	Durata 3 anni	Attestato di qualifica professionale SETTORE ATTINENTE ALLE ATTIVITA' TECNICO-OPERATIVE DEL C.N.VV.F.	4
		Durata 4 anni	Diploma di qualifica professionale SETTORE ATTINENTE ALLE ATTIVITA' TECNICO-OPERATIVE DEL C.N.VV.F.	5
B	Percorsi quinquennali di scuola secondaria di II grado	Durata 5 anni	Diploma di istruzione tecnica INDIRIZZO ATTINENTE ALLE ATTIVITA' TECNICO-OPERATIVE DEL C.N.VV.F. Diploma di istruzione professionale INDIRIZZO ATTINENTE ALLE ATTIVITA' TECNICO-OPERATIVE DEL C.N.VV.F.	8

I punteggi sopra indicati nei gruppi A e B non sono cumulabili tra loro nell'ambito del medesimo gruppo. Quelli del gruppo A, inoltre, non sono cumulabili con quelli del gruppo B. E' possibile, quindi, ottenere dai "Titoli di studio" non più di punti 8/100.

PATENTI

PATENTI SUPERIORI			PUNTI
categoria C	C1	autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;	5
	C	autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;	6
	C1E	complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg; complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.	7
	CE	complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;	7
	CQC Merci	veicoli della categoria C1, C e/o C+E per trasporto professionale;	7
categoria D	D1	autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;	5
	D	autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di 8 persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;	6
	D1E	complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;	7
	DE	complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg;	7
	CQC Persone	veicoli della categoria D1, D e/o D+E in servizio pubblico di linea o di noleggio con conducente;	7

I punteggi sopra indicati non sono cumulabili tra loro nell'ambito della medesima categoria (C o D) e tra le categorie C e D. Per le patenti potranno essere attribuiti non più di punti 7/100.



Allegato C (articolo 3, comma 10, DM 163/2008)

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (triennali)					
Qualifica professionale (ai sensi del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226)	Percorsi triennali di formazione	Denominazione figura professionale		Attinenza	
		Operatore delle produzioni chimiche		Attinente	
		Operatore edile		Attinente	
		Operatore elettrico		Attinente	
		Operatore elettronico		Attinente	
		Operatore di impianti termoidraulici		Attinente	
		Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto		Attinente	
		Operatore della riparazione dei veicoli a motore	Indirizzo:		
			Riparazione parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici	Attinente	
			Riparazioni di carrozzeria	Attinente	
		Operatore meccanico		Attinente	
		Operatore dei sistemi e dei servizi logistici		Attinente	
Operatore del mare e delle acque interne		Attinente			
PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (quadriennali)					
Diplomi professionali (ai sensi del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226)	Percorsi quadriennali di formazione	Tecnico edile		Attinente	
		Tecnico elettrico		Attinente	
		Tecnico elettronico		Attinente	
		Tecnico del legno		Attinente	
		Tecnico riparatore dei veicoli a motore		Attinente	
		Tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati		Attinente	
		Tecnico per l'automazione industriale		Attinente	
		Tecnico di impianti termici		Attinente	
PERCORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (quinquennali)					
Diploma di istruzione Tecnica	Percorsi quinquennali degli istituti tecnici	Meccanica, mecatronica ed energia		Attinente	
		Trasporti e logistica		Attinente	
		Elettronica ed elettrotecnica		Attinente	
		Informatica e telecomunicazioni		Attinente	
		Chimica, materiali e biotecnologie		Attinente	
		Costruzioni, ambiente e territorio		Attinente	
Diploma di istruzione Professionale	Percorsi quinquennali degli istituti professionali	Produzioni artigianali e industriali		Attinente	
		Manutenzione e assistenza tecnica		Attinente	

Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, sono valutabili i titoli professionali e di studio corrispondenti conseguiti antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

